

Sent. 400/08  
R.G. 1973/07  
CRON. 1334/01



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI COMO.

SEZIONE I

In persona del giudice dott.ssa Barbara Capotosto ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1973/2007 r.g.,

promossa da:

**CAROZZERIA SAN GIORGIO SNC**, rappresentata e difesa, come da delega a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giancarlo Ferrara del foro di Como

- attrice -

nei confronti di

Oggetto:  
pagamento somma

**RAS ASSICURAZIONI SPA**, rappresentata e difesa, come da delega in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Vittorio Gelpi del foro di Como

- convenuta -

Causa trattata in decisione il 7 febbraio 2008.

CONCLUSIONI per "Carrozzeria Sangiorgio S.n.c." - in persona del  
legale rappresentante pro tempore - Sig. Mauro Sportelli


Voglia l'Ill.mo G.d.P. adito, ogni diversa istanza disattesa, accogliere le  
seguenti

**CONCLUSIONI**

**NEL MERITO:** accertato e dichiarato il debito da parte  
**RAS ASSICURAZIONI S.p.A.** - nei confronti della Carrozzeria  
Sangiorgio S.n.c., condannare la **RAS ASSICURAZIONI S.p.A.**, in  
persona del legale rappresentante pro tempore - con sede legale in Milano -  
Corso Italia, 23 - al pagamento di Euro 445,00.= o quella maggiore o  
minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia e  
comunque entro la competenza del Giudice adito.

Il tutto oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo e rivalutazione  
monetaria.

Con condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di  
causa, oltre C.P.A. 2% e I.V.A. 20%.



Foglio di precisazione delle conclusioni


Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace:

In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Carrozeria Sangiorgio e per l'effetto respingere la domanda dalla stessa svolta, spese rifuse;

nel merito:

ritenuta la congruità della somma versata ante causam alla Carrozeria Sangiorgio, respingere ogni sua maggiore domanda con condanna della stessa alle spese.


In via istruttoria, si chiede CTU volta a verificare in particolare la congruità del costo orario di mano d'opera esposto dalla Carrozeria Sangiorgio in relazione alla natura ed alle difficoltà tecniche dei lavori eseguiti, alla struttura ed alle dimensioni aziendali di chi ha eseguito i lavori, ed ai prezzi comunemente praticati nella provincia di Como da artigiani con simili caratteristiche.



### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Carrozzeria San Giorgio snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Mauro Sportelli, rappresentata e difesa ut supra, conveniva in giudizio, avanti il GdP di Como, Ras Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al pagamento della residua somma di Euro 445,00 o quella maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, ancora dovuta in conseguenza del sinistro del 8/12/06 e successivo atto di cessione di credito, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite.


Alla prima udienza del 17 settembre 2007 compariva il procuratore della convenuta che si costituiva depositando comparsa con la quale, ritenuta la congruità della somma già versata ante-causam, contestava esclusivamente il costo della manodopera della carrozzeria quantificato in Euro 38,00 insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione di Ctu volta a determinare la congruità del costo orario esposto dall'attrice e chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto; il procuratore dell'attrice chiedeva termine per depositare memoria ed il GdP rinviava la causa all'udienza del 15 novembre 2007, concedendo termine alle parti sino al 30 ottobre 2007 per il deposito di memoria ex art 320, IV comma, cpc. All'udienza fissata compariva il procuratore di parte convenuta che contestava quanto ex adverso dedotto nella memoria 30 ottobre 2007 ed insisteva nell'ammissione della Ctu già richiesta in comparsa di costituzione e risposta; il procuratore di parte attrice si opponeva chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il GdP si riservava. Con ordinanza emessa fuori udienza il 19



novembre 2007 il GdP, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 febbraio 2008, autorizzando il deposito di note conclusive entro tale data. A tale udienza il procuratore di parte convenuta depositava note conclusive e precisava come da separato foglio eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e producendo documentazione e relativa giurisprudenza; il procuratore di parte attrice, eccepita la tardività dell'eccezione e della documentazione, depositava note conclusive e separato foglio di precisazione delle conclusioni ed il GdP tratteneva la causa in decisione.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, formulata dalla difesa di parte convenuta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, sia inammissibile in quanto tardivamente sollevata. Nel giudizio avanti il GdP le parti non possono infatti, oltre la prima udienza di trattazione, proporre nuove domande e nuove eccezioni dovendo le stesse rimanere definitivamente legate a quanto espresso nelle prime attività difensive svolte. L'art 320 cpc consente infatti la definitiva precisazione dei fatti, delle domande e delle eccezioni già prospettate, e non anche la deduzione di fatti nuovi, intesi come fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto; secondo la recente giurisprudenza l'art. 320, comma 3, nel prevedere che alla prima udienza le parti precisino definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, stabilisce una decadenza implicita giacchè il rinvio ad un'altra udienza è consentito dal successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste prove ( Cass. Civ. 5 marzo 2004 n. 4529). Nel caso di specie, la formulazione dell'eccezione di carenza di legittimazione



attiva oltre tale sbarramento, ha determinato una preclusione processuale e, quindi, un'irrimediabile decadenza.


Anche la produzione documentale relativa a cinque cessioni di credito, effettuata da parte convenuta per la prima volta in sede di precisazioni delle conclusioni, è inammissibile in quanto tardiva rispetto al termine concesso (30/11/2007) per il deposito di memorie ex art 320, IV comma, cpc.

Nel merito la domanda di parte attorea, limitata esclusivamente al riconoscimento del costo <sup>di riparazione</sup> della manodopera della carrozzeria, esposto in Euro 38,00, è fondata e come tale merita di essere accolta.

Dalla documentazione versata in atti da parte attrice si evince come il costo orario richiesto sia stato determinato in base alle tariffe delle due associazioni di categoria, Confartigianato e CNA (di cui parte attrice è socia dal 1985), depositate presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Como ed in ossequio quindi agli usi ed alla consuetudine locale, stante assenza di tariffe nazionali vigenti in materia.

Invero per l'anno 2007 (anno in cui è avvenuta la riparazione), il costo della manodopera per le imprese di autoriparazione carrozzeria praticato nella Provincia di Como era compreso tra un minimo di Euro 27,00 ed un massimo di Euro 40,00 (oltre Iva), a seconda delle dimensioni aziendali (doc n.4).

E la tariffa oraria, con l'indicazione del costo dei materiali di consumo e dello smaltimento rifiuti, depositata da parte attrice presso la CCLIA di Como in data 15/01/07 (doc n.5), evidenzia come il costo richiesto (Euro 38,00) rientri pienamente nei parametri ufficiali. Si evidenzia inoltre come la determinazione della tariffa oraria di cui sopra sia stata correttamente effettuata tenendo in



considerazione elementi determinanti quali la struttura dell'azienda con otto addetti, il totale delle ore lavorate e fatturate ed i costi diretti ed indiretti (doc.n.6).

La giurisprudenza citata da parte convenuta non pare pertanto applicabile al caso di specie considerato che non vi è stato "aggravamento alcuno delle conseguenze dannose dell'illecito" in quanto la somma richiesta dall'attrice non è superiore ai prezzi di mercato. A tal proposito si osserva inoltre come con la quietanza 31/10/06, versata in atti nel fascicolo attoreo (doc.n.8), Ras abbia comunque espressamente riconosciuto ed accettato il costo orario depositato presso la CCIA di Como (".....a riconoscimento del costo orario depositato in camera di commercio") che ora pretende di mettere in discussione. Ad avviso di questo GdP tale dichiarazione, che parte convenuta ritiene giuridicamente irrilevante, ha infatti valore pari ad una confessione stragiudiziale e come tale deve essere valutata ai fini della decisione.

Il costo orario esposto da parte attrice pare pertanto congruo e corretto alla luce dei parametri indicati, non essendo stato fornito alcun riscontro oggettivo delle argomentazioni di parte convenuta. Sul punto pare necessario evidenziare l'inammissibilità della Chv richiesta da parte convenuta in quanto volta a ricercare prove che la convenuta stessa aveva l'onere di fornire e quindi ad ovviare carenze probatorie della stessa, non senza sottolineare come questo GdP avesse già acquisito nel corso del processo, elementi istruttori, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, tali da motivare la decisione assunta.

Parte attrice ha quindi adempiuto all'onere probatorio che le incombeva ex art. 2697cc, fornendo al Giudice gli elementi positivi della pretesa azionata che

deve pertanto essere accolta. Sulla somma residua dovuta competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo saldo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, vanno addebitate a parte convenuta e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carrozzeria San Giorgio snc, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Mauro Sportelli, nei confronti della Ras Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuta e, conseguentemente condanna, la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, della residua somma di Euro 445,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
  - Condanna inoltre la convenuta, alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte attrice, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, Euro 400,00 per competenze ed Euro 400,00 per onorari.
- Così deciso in Como il 3 marzo 2008

Il Giudice di Pace  
(dott.ssa Barbara Cappiello)

Depositato nella cancelleria  
del Giudice di Pace - Como  
Oggi 11.03.08  
L'Assistente Cancelliere

IL CANCELLIERE B3  
E' COPIA CONF. SERGIO  
Como, 11.03.08



IL CANCELLIERE B3  
Sergio